

NOTA INFORMATIVA



Navigabilità Iniziale e Continua Gestione dei “Safety Information Bulletin” (SIB) emessi da EASA.

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari.** I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessati</i>
ATM	<i>Non interessati</i>
EAL	<i>Non interessati</i>
LIC	<i>Non interessati</i>
MED	<i>Non interessati</i>
NAV	<i>Tutti le persone fisiche e giuridiche responsabili ai sensi del M.A.201(a) e responsabili di assicurare la rispondenza al M.A.401; Tutte le Organizzazioni approvate in accordo al Regolamento (UE) n. 1321/2014¹ come revisionato; Tutti i titolari di Licenza di Manutenzione Aeronautica; Tutte le Organizzazioni di produzione approvate o autorizzate in accordo al Regolamento (UE) n. 748/2012², come revisionato</i>
OPV	<i>Parzialmente interessati</i>
SEC	<i>Non interessati</i>

1. INTRODUZIONE

- 1.1. Con l'intento di contribuire a garantire il più alto livello di sicurezza nell'ambito dell'aviazione civile, EASA può emanare, nell'ambito della safety promotion, dei bollettini di sicurezza, di natura non obbligatoria, contenenti delle informazioni non vincolanti o delle raccomandazioni. Il loro scopo è allertare o attirare l'attenzione della comunità aeronautica su aspetti che possono avere un possibile impatto sulla sicurezza, di cui l'Agenzia viene a conoscenza per effetto dei compiti istituzionali che essa svolge o a seguito del monitoraggio effettuato sul sistema di divulgazione di analoghe informazioni di allerta utilizzato da altre autorità estere, in particolare nella loro qualità di autorità primaria di certificazione di progetto. La possibilità di emanare tali bollettini di sicurezza è inclusa tra le misure dell'Agenzia, ed è richiamata nell'art.76(6) del regolamento (UE) n. 2018/1139³.

¹ **Regolamento (UE) n. 1321/2014** della Commissione del 26 novembre 2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni;

² **Regolamento (UE) n. 748/2012** della Commissione del 3 agosto 2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;

³ **Regolamento (UE) n. 2018/1139** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio

- 1.2. In queste Informazioni di Sicurezza rientrano i «*Safety Information Bulletin*» (SIB).
- 1.3. I SIB sono e possono essere utilizzati da EASA per disseminare qualsiasi tipo di argomento relativo alla sicurezza aerea per il quale EASA ha ricevuto informazioni che ritiene utile condividere con la comunità aeronautica per promuovere la sicurezza, anche su altri domini diversi dall'aeronavigabilità iniziale e continua (ad es. OPS, ATM/ANS, ecc.) . Un elenco non esaustivo di esempi di circostanze in cui una SIB è emesso, nell'ambito della navigabilità, può includere:
- 1.3.1.informazioni relative a parti sospettate di non essere approvate (suspected unapproved parts);
 - 1.3.2.informazioni relative alla falsificazione di Licenze di Manutenzione Aeronautica (LMA);
 - 1.3.3.informazioni e / o raccomandazioni relative al progetto, alla produzione o alla manutenzione che non soddisfano i criteri per emanare una airworthiness directive;
 - 1.3.4.informazioni relative all'utilizzo di materiali per la produzione di parti e equipaggiamenti;
 - 1.3.5.azioni adottate in risposta a raccomandazioni di sicurezza rivolte ad EASA emesse da agenzie per l'investigazione degli incidenti;
 - 1.3.6.informazioni su documenti di analoga portata emessi da altre autorità aeronautiche (come ad es. gli Special Airworthiness Information Bulletin (SAIB) emessi da FAA o i Service Difficulty Advisory emessi da Transport Canada) i cui contenuti sono condivisi dalle competenti funzioni EASA (PCM(s)).

I SIB, insieme alle Prescrizioni di Aeronavigabilità / Airworthiness Directives (quest'ultime aventi carattere di obbligatorietà e note come Mandatory Continuing Airworthiness Information – MCAI) rientrano nelle Pubblicazioni di Sicurezza emesse da EASA e rese disponibili sul sito dell'agenzia con l'applicativo **Safety Publications Tool** [<https://ad.easa.europa.eu/czib-docs/page-1>].

- 1.4. I SIB nei rispettivi domini di applicabilità, sono delle Informazioni di Sicurezza emesse da EASA che contengono delle raccomandazioni di cui è necessario tener conto, quando applicabili, nell'effettuazione della pertinente valutazione dei rischi connessi alle attività oggetto della certificazione dell'ENAC da chiunque persona fisica o giuridica sia chiamato a garantire la rispondenza continua ai requisiti di certificazione, al fine di poter garantire il mantenimento del più alto livello di sicurezza nel dominio di pertinenza.
- 1.5. I contenuti e le raccomandazioni di tali documenti non hanno carattere di obbligatorietà né costituiscono proibizione al volo, eccetto se recepiti in una prescrizione obbligatoria da parte dell'ENAC o dell'EASA.

2. SCOPO

- 2.1. Scopo della presente nota informativa è richiamare l'attenzione di chiunque, sia esso persona fisica o persona giuridica⁴, operante nel settore della navigabilità iniziale e/o continua degli aeromobili soggetto alla sorveglianza ENAC in qualità di autorità competente, sia chiamato a garantire la rispondenza continua ai requisiti regolamentari pertinenti al tipo di attività svolta, sulla necessità di:
- 2.1.1.prendere in considerazione il contenuto dei SIB emessi da EASA, incluse le eventuali raccomandazioni in essi contenute; e
 - 2.1.2.documentarne opportunamente la loro gestione nella appropriata sezione della propria manualistica aziendale approvata o accettata da ENAC o nelle registrazioni conservate per dimostrare il mantenimento dei requisiti per l'esercizio dei privilegi in accordo alla normativa del settore AIR.

3. DOMINIO AIRWORTHINESS - PRESUPPOSTI REGOLAMENTARI

- 3.1. Imprese CAMO - l'articolo M.A.709 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 1321/2014 indica che

⁴ Ad es. titolare di un'approvazione, possessore di un'autorizzazione, persona che ha reso una dichiarazione, ecc.

un'organizzazione di gestione del mantenimento della navigabilità deve utilizzare, per le sue determinazioni, la documentazione aggiornata in conformità al M.A.401 che elenca i dati di manutenzione in questione, tra cui al punto (b)(1): *"Qualsiasi requisito, procedura, norma o informazione applicabili rilasciati dall'autorità competente o dall'Agenzia"*.

- 3.2. Imprese di manutenzione - un requisito analogo a quello per le imprese CAMO, è applicabile anche alle organizzazioni di manutenzione (Allegato II (Parte 145) e Capitolo F Allegato I (Parte M) al regolamento (UE) n. 1321/2014) ai sensi degli articoli 145.A.45(b)(1) e M.A.609.
- 3.3. Imprese di produzione – l'articolo 21.A.165(c)(1) e (2) dell'Allegato I (Parte 21) al regolamento (UE) n. 748/2012 richiede che l'organizzazione di produzione deve stabilire che ciascun aeromobile completo, come pure gli altri prodotti, parti o equipaggiamenti sia(no) *"[...] conforme al tipo omologato (o completi e conformi ai dati di progetto approvati) e sia(no) in grado di operare in sicurezza prima di presentare la dichiarazione di conformità all'autorità competente EASA Form 52 o emettere l'EASA Form 1[...]"*. Per poter decidere sulla sicurezza di un prodotto, una parte o un equipaggiamento, il produttore è chiamato a valutare e determinare anche l'impatto delle Informazioni di Sicurezza (SIB) pubblicate dall'EASA. Quanto sopra si applica anche ai titolari di una Lettera di autorizzazione alla produzione attraverso l'articolo 21.A.130(b)(1).
- 3.4. I SIB fanno quindi parte delle Informazioni di Sicurezza non obbligatorie, emesse da EASA, di cui tener conto nel garantire la rispondenza, come applicabile, ai requisiti M.A.401(b)(1), M.A.609, M.A.709, 145.A.45(b)(1), 21.A.165(c)(1) e (2), e 21.A.130(b)(1) e, quindi, necessitano di essere note e prese in considerazione dalle parti interessate.

4. GESTIONE DA PARTE ENAC

- 4.1. ENAC ha predisposto nel proprio sito internet un'apposita pagina, [EASA - Informazioni di Sicurezza](#), per tutti i domini, in cui si descrivono genericamente i contenuti e le finalità dei SIB emessi da EASA.
- 4.2. Tali pagine forniscono alle parti interessate gli opportuni link alla sezione del sito internet EASA in cui i SIB e gli altri documenti simili, emessi dall'Agenzia, sono resi disponibili.
- 4.3. ENAC può decidere, in particolare nel caso in cui identifichi di essere in presenza di un immediato pericolo per la sicurezza, di rendere obbligatori per le parti interessate, in tutto o in parte, i contenuti e/o le raccomandazioni contenute nei succitati documenti, attraverso l'adozione di appropriati provvedimenti mandatori emessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2018/1139 e/o dei suoi atti delegati e di esecuzione.
- 4.4. ENAC, nel corso della normale attività di verifica / sorveglianza della rispondenza iniziale e continua ai requisiti regolamentari applicabili, monitora il rispetto di quanto richiamato nella seguente sezione 5 da parte delle persone fisiche e/o giuridiche interessate.

5. AZIONI ATTESE DALLE PARTI INTERESSATE

- 5.1. Per quanto enfatizzato nella sezione INTRODUZIONE della presente Nota Informativa, alle persone fisiche o giuridiche richiamate al precedente punto 2.1 viene pertanto richiesto di tenere, nell'assumere le proprie pertinenti determinazioni, in conto anche i contenuti dei pertinenti "Safety Information Bulletin - SIB" emessi da EASA e di documentare la valutazione effettuata su di essi e le eventuali determinazioni finali assunte. Nella manualistica aziendale e/o nelle pertinenti procedure sono descritti o tracciabili almeno i seguenti aspetti:
 - 5.1.1. modalità operative predisposte per assicurare il monitoraggio delle **Informazioni di Sicurezza** (SIB, ecc.) emesse da EASA;
 - 5.1.2. descrizione del processo di valutazione delle **Informazioni di Sicurezza** (SIB, ecc.) fino alla registrazione del suo esito, in modo da garantire la tracciabilità della valutazione effettuata e delle eventuali decisioni prese.
- 5.2. Ad esempio, queste disposizioni procedurali e/o le evidenze della valutazione effettuata e delle eventuali decisioni prese, trovano indicativamente collocazione:

- 5.2.1. per le imprese approvate in accordo alla Parte M Capitolo G (CAMO), nella sezione del Manuale aziendale approvato/accettato ENAC che descrive la documentazione da utilizzare nella gestione della navigabilità degli aeromobili;
 - 5.2.2. per le Imprese di manutenzione secondo Parte 145 o Parte M Capitolo F, nella sezione dei rispettivi Manuali approvati/accettati ENAC che definiscono la gestione dei dati di manutenzione;
 - 5.2.3. per le Imprese di produzione secondo Parte 21, nella sezione del manuale aziendale accettato ENAC che descrive le modalità di determinazione finale della rispondenza dei prodotti, parti, pertinenze o equipaggiamenti, come applicabile, al tipo omologato o ai dati di progetto approvati;
 - 5.2.4. per le persone fisiche, nella modulistica/istruzioni di lavoro predisposte che descrivono le documentazioni/dati di manutenzione da utilizzare nella gestione della navigabilità continua degli aeromobili e nell'esecuzione della manutenzione;
 - 5.2.5. per le persone responsabili per la navigabilità continua ai sensi M.A.201, nelle procedure associate e/o nella sezione degli Additional Maintenance Requirements del Programma di Manutenzione (rif. M.A.302 e relative AMC).
- 5.3. Quanto sopra si intende applicabile con criteri di analogia anche agli aeromobili e ai prodotti, parti ed equipaggiamenti su di essi installati, che rientrano nelle previsioni dell'Allegato I al Regolamento (UE) n.2018/1139.

6. DOMANDE

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: navigabilita@enac.gov.it

7. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato
Il Direttore Regolazione Navigabilità
Carmela Tripaldi